

terra, ossia di quattro denari e mezzo, e del terzo in Scozia ed in Irlanda, cioè di tre denari.

E nell'ultima inchiesta fatta dalla Commissione parlamentare del 1861 intorno all'*income tax*, questa Commissione vedendo le immense difficoltà che si trova a tassare i benefici dei fittaiuoli, ha proposto che questi benefici fossero ragguagliati in Inghilterra al terzo della rendita fittuale, ed in Scozia ed in Irlanda al quarto; si vede adunque a quali infimi termini hanno ridotto questa tassa in Inghilterra, sebbene vi fosse introdotta come tassa fondiaria e non come tassa mobiliare.

Io concluderò dunque e spero che l'onorevole Commissione e la Camera vogliano venire nel medesimo avviso, che tanto nei principii della scienza, quanto per le condizioni in cui si trova la nostra agricoltura, sia giusto che l'industria agraria non sia compresa fra la ricchezza mobile.

Vi sarebbe un altro ordine gravissimo d'idee e di considerazioni in cui potrei entrare, ma di cui mi passo di buona voglia, certo che la Camera saprà apprezzare la mia riservatezza.

Ripeterò quello che Roberto Peel diceva in Inghilterra allorchè proponeva l'*income tax* nel 1842: « Quando le popolazioni italiane comprenderanno la vera natura di questa tassa, non potranno fare a meno di considerarla come un gran beneficio che abbiamo fatto al paese. Siccome finora è stata tassata la sola ricchezza fondiaria, così con questa legge noi facciamo concorrere al sostentamento dello Stato l'altro gran fonte di ricchezza, vogliamo dire la ricchezza mobile. »

Noi non potevamo di queste due gran leggi fondamentali della ricchezza fondiaria e della mobile farne una sola, perocchè non potevamo gravare la ricchezza mobile; come graviamo la ricchezza fondiaria. Ma credo sia giusta ed utile cosa, giacchè abbiamo adottato il principio di fare due leggi invece di una, che teniamo una legge affatto distinta dall'altra, e che conserviamo a ciascuna la propria natura.

Queste due leggi sulla ricchezza fondiaria e sulla ricchezza mobile costituiranno le basi principali del grande edificio delle imposte che dovrà consolidare il nostro ordinamento politico ed economico.

MINGHETTI, ministro per le finanze. L'onorevole Devincenzi è precisamente al punto opposto dell'onorevole Ballanti nel discorso che egli fece quando si trattava della legge nel suo complesso.

L'onorevole Ballanti supponeva che l'imposta fondiaria non fosse altro che un canone pagato dal proprietario, il di cui capitale egli aveva già dedotto nell'acquisto del fondo.

Io combattei quest'asserzione così recisa; non occorre che ricordi i motivi che allora esposi. L'onorevole Devincenzi è in un'idea assolutamente opposta, imperocchè egli esclude dall'agricoltura qualunque specie d'industria, e però suppone che la tassa prediale ne colpisca tutto il reddito.

Io non seguirò l'onorevole preopinante nella dotta disquisizione che egli ha fatto sulla teorica della ren-

data. E questo uno dei punti più agitati e controversi della scienza economica, ed io sarei troppo prolioso se volessi entrare in questa materia, nella quale però mi occorre dire che non mi trovo intieramente d'accordo coll'onorevole preopinante.

Ma prendendo la questione dal lato pratico, dal lato della legge che oggi principalmente ci occupa, io dico che guardando il modo col quale sono fatti i catasti in tutte le parti d'Italia, prendendo il concetto della imposta prediale come essa è applicata, io dico che non si può escludere dall'agricoltura una parte industriale.

La difficoltà grande sta in ciò che il proprietario non abbia a pagare una seconda volta per titolo di rendita del suolo l'imposta che già paga come tassa prediale.

Ma se dobbiamo aver gran cura a ciò, non dobbiamo d'altra parte dissimularci che per cagion d'esempio gli affittuari hanno uno speciale provento dai capitali che mettono nella terra, fanno dell'agricoltura una vera e propria industria. E veramente la produzione agraria è tassata secondo un sistema analogo a quello dell'imposta attuale in alcune parti d'Italia senza che questa sia una duplicazione d'imposta sopra il proprietario.

Ma tutte queste cose mi sembra troveranno il loro luogo acconcio là dove nell'articolo 11 è parlato delle persone, delle dichiarazioni di ciò che esse comprendono, e di chi deve farle. Qui non si enuncia che un principio generale, il principio cioè che l'industria agraria deve essere tassata. Ora, quanto a me, sollecito come l'onorevole preopinante che il proprietario non sia colpito due volte per lo stesso titolo, credo però che si debba lasciare in questo luogo le parole *industria agraria*, salvo a determinare appresso in che modo quest'industria debba intendersi, e chi siano le persone le quali sono per ciò tassate.

Per procedere passo passo mi pare che la questione in questo momento debba qui fermarsi; e siccome in termini generali non si può escludere dall'agricoltura una parte industriale, siccome non si può dire che tutto ciò che l'agricoltura produce paghi l'imposta prediale, così manterrei la locuzione presente, conservando l'epiteto *agraria*, e riservandomi di dare quelle spiegazioni che credo rassieureranno l'onorevole preopinante e la Camera che i redditi del proprietario non dovranno essere imposti per titolo di ricchezza mobile quando già pagano pel titolo di imposta fondiaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha la parola per sviluppare il suo emendamento.

SINEO. Il mio emendamento aveva tre parti. Rinunzio alla prima per aderire al desiderio dell'onorevole relatore. Come ho rinunciato a cancellare la parola *presunti*, così lascerò che sussistano le parole *variabili ed eventuali*, salvo poi a discutere il modo d'intenderle.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Sineo per maggior chiarezza a formulare di nuovo il suo emendamento quale ora lo mantiene.